



LAVORO Euroconference

Edizione di martedì 10 settembre 2024

APPROFONDIMENTI

[Impresa familiare: novità dalla Corte Costituzionale](#)

di Roberto Lucarini

NEWS DEL GIORNO

[Bonus psicologo: consultabili le graduatorie](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Carta dedicata a te: ai Comuni le liste definitive dei beneficiari](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Nullo il licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta se è violato l'obbligo di accomodamenti ragionevoli](#)

di Redazione



APPROFONDIMENTI

Impresa familiare: novità dalla Corte Costituzionale

di **Roberto Lucarini**

Con la [sentenza n. 148/2024](#) (depositata il 25 luglio scorso) la Corte Costituzionale rileva l'illegittimità dell'articolo 230-bis, comma 3, e dell'intero articolo 230-ter, cod. civ., entrambi concernenti il tema dell'impresa familiare.

È noto come, fin dal 1975, l'articolo 230-bis abbia regolato detta materia, andando anche a indicare le tutele previste per i familiari collaboratori del titolare dell'impresa individuale. E fino al 2016, ovvero all'avvento della L. 76/2016, c.d. Legge Cirinnà, per familiari collaboratori dovevano intendersi *“il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo”* (ex comma 3).

Con la novella normativa del 2016, però, si giunse a una concreta equiparazione giuridica tra i suddetti familiari e i componenti l'unione civile, stabilendosi che *“dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”* (art. 1, co. 20).

La stessa normativa, sul tema dell'impresa familiare, si era premurata, inoltre, di tutelare anche i soggetti componenti una convivenza *more uxorio*, ovvero convivenza di fatto, definiti come *“due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”* (articolo 1, comma 36). Per questi ultimi fu introdotto, *ex novo*, l'articolo 230-ter, cod. civ., andandovi a inserire alcune tutele per il caso di loro partecipazione all'impresa familiare, garanzie che, tuttavia, risultano fattualmente minori rispetto a quelle previste, ex articolo 230-bis, per gli altri soggetti.

Ed è in relazione a tale ultimo aspetto, su remissione della Corte di Cassazione, che è intervenuto il Giudice delle Leggi, in sostanza per valutare se la mancata introduzione dei conviventi di fatto, all'interno dei soggetti di cui all'articolo 230-bis, comma 3, rivelasse un'illegittimità costituzionale derivante, appunto, da un ingiusto distinto trattamento di tutela.

La Corte Costituzionale ha accolto tale indicazione, ritenendo, quindi, meritevole di censura proprio il già citato comma 3, in considerazione del fatto che tra soggetti ivi ricompresi non siano presenti anche i conviventi di fatto.



I Giudici delle Leggi argomentano, inoltre, in modo molto approfondito, circa i mutamenti sociali, avvenuti negli ultimi anni, in tema di famiglia e convivenza, indicando che *“vi è stata una convergente evoluzione sia della normativa, sia della giurisprudenza costituzionale, comune ed europea, che ha dato piena dignità alla famiglia composta da conviventi di fatto”*.

Data dunque per acquisita, da parte dei componenti dell'unione civile, la tutela concessa, all'interno dell'impresa familiare, ai c.d. familiari ex comma 3, la Corte Costituzionale evidenzia, quale criticità dell'attuale disciplina, che *“anche il convivente more uxorio versa nella stessa situazione in cui l'affectio maritalis fa sbiadire l'assoggettamento al potere direttivo dell'imprenditore, tipico del lavoro subordinato, e la prestazione lavorativa rischia di essere inesorabilmente attratta nell'orbita del lavoro gratuito. Si smarrisce così l'effettività della protezione del lavoro del convivente che, in termini fattuali, non differisce da quello del lavoro familiare prestato da chi è legato all'imprenditore da un rapporto di coniugio, parentela o affinità”*.

Il parziale rimedio, previsto dal Legislatore a mezzo dell'articolo 230-ter, risulta di fatto carente, perché garantisce, ai conviventi *more uxorio*, una tutela ben più debole rispetto agli altri soggetti, che, sul tema dell'impresa familiare, devono, invece, considerarsi in simile condizione giuridica.

Stante la violazione degli articoli 2, 3, 4, 35 e 26, Costituzione, la Corte stabilisce, quindi, che *“la reductio ad legitimitatem della disposizione censurata va operata inserendo il convivente di fatto dell'imprenditore nell'elenco dei soggetti legittimati a partecipare all'impresa familiare di cui al terzo comma dell'art. 230-bis cod. civ., e quindi prevedendo come impresa familiare quella cui collabora anche «il convivente di fatto”*.

Da tale situazione deriva, quale necessaria conseguenza, l'illegittimità della previsione ex articolo 230-ter, cod. civ., ritenuta dunque ingiustificatamente discriminatoria, che di fatto non avrebbe più alcun motivo di sussistere quale garanzia per i conviventi *more uxorio*.

Seminario di specializzazione

**Rapporti di lavoro di amministratori,
soci e familiari**

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Bonus psicologo: consultabili le graduatorie

di Redazione

L'Inps, con [messaggio n. 2976 del 6 settembre 2024](#), ha comunicato che le graduatorie per il c.d. *Bonus psicologo* sono consultabili attraverso il servizio “*Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo*”, accedendo con la propria identità digitale Spid di livello 2 o superiore, Cie 3.0 o Cns dall'*Homepage* del portale istituzionale (www.inps.it), digitando nella barra del motore di ricerca le parole “*bonus psicologo*”.

Master di specializzazione

Welfare aziendale e politiche retributive

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Carta dedicata a te: ai Comuni le liste definitive dei beneficiari di Redazione

L'Inps, con [messaggio n. 2977 del 6 settembre 2024](#), ha reso noto che sono state messe a disposizione dei Comuni le liste definitive dei beneficiari della "Carta dedicata a te", misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l'acquisto di beni di prima necessità, di carburanti o, in alternativa, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

Nelle suddette liste definitive, suddivise per Comune, a ciascun beneficiario è stato abbinato il numero identificativo della carta assegnata da Poste Italiane Spa.

I Comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, D.l. 4 giugno 2024, n. 250213, effettueranno le comunicazioni ai beneficiari, informandoli dell'avvenuta assegnazione del contributo, nonché, in presenza di nuovi intestatari, delle modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali; nel caso in cui, invece, il beneficiario risulti destinatario della misura anche nel precedente anno, l'importo spettante viene accreditato sulla carta già assegnata precedentemente.

EDIZIONE 2024/2025

Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il **percorso** pratico di **aggiornamento** continuativo per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe** >>





Nulla il licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta se è violato l'obbligo di accomodamenti ragionevoli

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 22 maggio 2024, n. 14307, il licenziamento motivato dalla sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni – se intimato in violazione dell'obbligo di adottare “*accomodamenti ragionevoli*” (sancito, in attuazione di obblighi comunitari, dall'articolo 3, comma 3-bis, D.Lgs. 216/2003) e, quindi, in violazione di doveri imposti per rimuovere gli ostacoli che impediscono a una persona con disabilità di lavorare in condizioni di parità con gli altri lavoratori – realizza una discriminazione diretta ed è pertanto nullo, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena, di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, St. Lav..

Master di specializzazione

Diritto del lavoro

Scopri di più